

STATUTO

**CRONOS SOCIETA'
COOPERATIVA AGRICOLA
ONLUS A RL**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FABRIANO AN VIA MAZZINI 1

Numero REA: AN - 262461

Codice fiscale: 02846110423

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-01-2020 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A":97792/40628

STATUTO

Art. 1 - Costituzione

E' costituita una Società cooperativa di produzione e lavoro denominata

"CRONOS SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA ONLUS ARL"

Art. 2 - Norme applicabili

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del cod.civ. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla "società a responsabilità limitata".

Art. 3 - Sede

3.1 La cooperativa ha sede nel Comune di Fabriano (AN) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

3.2 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato sub 3.1 con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato anche a procedere alle comunicazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello indicato sub. 3.1.

3.4 Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.

3.5 Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Art. 4 - Durata

4.1 La durata della società è a tempo indeterminato. Ogni socio può esercitare il diritto di recesso con preavviso non inferiore a sei mesi. Il recesso deve essere comunicato con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo della sede sociale.

La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7) del 1° art. 2484 Codice Civile, e per perdita del capitale sociale..

Art. 5 - Oggetto

5.1 La Cooperativa, senza finalità speculative, retta dai principi mutualistici, si propone di ottenere le migliori condizioni economiche, sociali e professionali dei soci attraverso la loro prestazione di lavoro. Pertanto lo scopo è di ottenere, con l'unione di tutti i singoli sforzi in un organo collettivo, la possibilità di realizzare una migliore organizzazione del lavoro per perseguire una occupazionalità stabile e

giustamente remunerata. A tal fine la Società avvalendosi prioritariamente dell'opera dei propri soci, in via sussidiaria di consulenti, collaboratori esterni e lavoratori dipendenti, si propone il seguente scopo:

- * la gestione e la conduzione di giardini sia di Enti Pubblici che privati;
- * la gestione e la conduzione di aziende agricole e tutte le attività connesse come previste da leggi nazionali e comunitarie;
- * Commercio al dettaglio ambulante di macchine , attrezzature e prodotti per l'agricoltura attrezzature per il giardinaggio,
- * l'attività di allevamento di bestiame;
- * l'attività di vivaismo ed, in genere, tutte le attività inerenti l'agricoltura;
- * l'attività inquadrata nell'impresa boschiva, taglio di boschi e commercializzazione del legname pulizia fossati fiumi laghi,e tutto ciò che comprende tale attività;
- * la commercializzazione di prodotti agricoli ed inerenti l'agricoltura in genere sia in Italia che all'estero;
- * l'attività di lavorazione e di trasformazione di carni e di prodotti agricoli in genere;
- * Gruppi di acquisto; mandatarî all'acquisto; buyer
- * Commercio all'ingrosso in generale di tutti i prodotti presenti in commercio ,salumeria prodotti alimentari , frutta e ortaggi freschi , animali vivi, piante e fiori , carne fresca , surgelata e congelata , pesce ,
- * Apertura di ipermercati, catene di supermercati, supermercati, discount di alimentari
- * Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari , commercio al dettaglio in generale di tutti i prodotti presenti sul mercato
- * Minimercati es altri esercizi non specializzati di alimenti vari
- * Ingrosso senza deposito
- * Commercio al dettaglio di caffè torrefatto
- * Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici
- * Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e non in generale,
- * Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici ,
- * Ristorazione ambulante,
- * Ristorazione con somministrazione,
- * Attività di ristorazione connesse alle aziende

agricole ,

- * Apertura di alberghi , bar ed altri esercizi simili con e senza somministrazione di alimenti
- * Catering per eventi, continuativo su base contrattuale e banqueting,
- * Noleggio di autovetture e autoveicoli leggeri, autocarri, veicoli pesanti , mezzi di trasporto terrestri e non , macchine agricole , container per trasporto ,
- * Prestazione di manodopera inquadrata nel mondo agricolo , civile , industriale e delle cooperazioni
- * apertura di locali da gioco
- * l'attività di derattizzazione e disinfestazione di ambienti civili, industriali, agricoli pubblici e privati ;
- * l'esecuzione di lavori di ristrutturazione edilizia di edifici civili e industriali; l'attività edilizia in genere, compreso lo smaltimento di rifiuti inquinanti ;
- * la conduzione di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar, ristoranti, alberghi, Bed and breakfast e a tutto quello che al turismo è collegato:)
- * la gestione di centrali a biogas e tutto ciò che riguarda l'energia alternativa;
- * la gestione di terreni agricoli di proprietà demaniale.
- * Servizi di facchinaggio e tutte le attività preliminari e da completamento del facchinaggio stesso ;
- * Servizi di manutenzione e di pronto intervento domiciliari quali elettricista, falegnami muratori, idraulici lavori edili di manutenzione e ristrutturazione;
- * Attività di formazione, consulenza e orientamento;
- * Attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- * Realizzare e gestire impianti sportivi, e promuovere favorire, e svolgere attività sportive come organizzare gare, tornei, attività di formazione, preparazione e gestione di squadre e attività simili; Comunità terapeutica, educativa per minori e per il recupero e il reinserimento dei tossicodipendenti;
- * Servizi domiciliari e assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola e altre strutture di accoglienza;
- * Centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;
- * Commercializzazione dei prodotti agroalimentari e

altri prodotti in generale nazionale e internazionale

(import/export).

* Apertura di negozi, ambulanti, bar ,alberghi in qualsiasi forma e natura o altro che occorre alla cooperativa nella forma di associazionismo e di FRANCHISING.

* Servizi di pulizia e manutenzione degli ambienti sia pubblici che privati, servizi di sanificazione e derattizzazione, raccolta rifiuti in generale;

* La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali ed industriali, anche sotto forma di leasing passivo, mobiliari ed immobiliari che comunque dovessero o potessero ritenersi opportune e necessarie per l'espletamento dell'attività sociale; rilasciare fideiussioni, avalli, pegni e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali; potrà assumere partecipazioni ed interessenze in altre società anche consortili, imprese, consorzi, associazioni temporanee di imprese ed in associazioni di carattere europeo, aventi attività analoga, affine o connessa alla propria, siano esse a carattere pubblico, privato e lo misto, nel rispetto delle disposizioni di legge. Potrà, inoltre, stipulare contratti di affiliazione commerciale e concessione, accedere a tutte le forme di finanziamento anche agevolato previste dalle vigenti disposizioni di legge regionali, nazionali e comunitarie, partecipare ad appalti e licitazioni private, inerenti il settore di operatività, indetti da enti pubblici e/o privati o da privati.

* A tal fine la Cooperativa potrà:

* costruire, acquistare, locare, acquisire sotto qualsiasi forma, strutture immobili e mobili necessarie al perseguimento dello scopo sociale;

- effettuare tutte le iniziative utili all'elevazione morale, materiale, professionale e spirituale dei soci secondo i principi della mutualità;

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese specie se svolgono attività analoghe e comunque complementari all'attività sociale;

- dare adesione e partecipazione ed enti ed organismi economici; consortili e fideiussori al fine di consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

- concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci ed altri enti cui la Società Cooperativa aderisce;

- istituire una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta del risparmio tra i

soci stessi ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e ciò anche allo scopo di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci;

- incentivare la promozione di ogni altra iniziativa con finalità sociali (casa-tempo libero-cultura-ecc.) allo scopo di elevare le condizioni sociali, professionali e materiali dei soci;
- organizzare e gestire iniziative pubbliche, dalla progettazione alla divulgazione; promuovere o organizzare mostre e mercati nell'ambito regionale, nazionale e dell'U.E.;
- utilizzare qualsiasi strumento, anche legislativo, istituito a livello internazionale, nazionale, regionale, provinciale, comprensoriale e comunale che torni utile all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;
- offrire servizi ai propri associati, ed enti e persone che ne facciano richiesta, tramite l'impiego e l'uso di personale qualificato e attrezzature adeguate;
- acquisire il personale e gli strumenti tecnici idonei e necessari a garantire l'assistenza ed il servizio degli associati;
- raccogliere conferimenti in denaro e prestiti dai Soci predisponendo all'uopo, se necessario, apposito regolamento;
- aderire ad organismi consortili, nonché compiere gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione e al perseguimento degli scopi sociali in genere;

* richiedere le provvidenze (contributi comunitari) disposte dalla U.E. dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali, nonché finanziamenti e contributi disposti da Enti e Organismi pubblici e privati interessati allo sviluppo della Cooperazione;

* la Società potrà svolgere inoltre tutte le attività suindicate a favore dei propri Soci, persone fisiche o giuridiche, ed associate operando anche tramite terzi secondo indirizzi che darà il Consiglio di Amministrazione;

- svolgere qualsiasi altra attività affine, complementare, sussidiaria o comunque utile agli scopi sopra enunciati;
- costituire fondi per lo sviluppo, per la ristrutturazione, per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e sue eventuali norme modificative ed integrative;

- favorire la vita comunitaria dei soci e anche delle

loro famiglie presso la Cooperativa e instaurare con altri lavoratori agricoli rapporti associativi e di collaborazione, il tutto ai fini del miglioramento delle condizioni civili, sociali, culturali ed economiche dei soci; attuare iniziative idonee a diffondere e a rafforzare i principi del mutuo aiuto e legami di solidarietà economica e sociale fra i soci.

La Società Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa od affine agli scopi sopra citati, nonché tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Art. 6 - Mutualità Prevalente

* **6.1** Considerato che:

1 sono **cooperative a mutualità prevalente** quelle nelle quali l'attività realizzata con lo scambio mutualistico rappresenti più del 50' di quella complessiva (artt. 2512 e 2513 ce le dimostrano di possedere i "requisiti" previsti dall'art. 2514 del Cod.Civ.);

2 le cooperative a mutualità prevalente sono le uniche destinatarie delle disposizioni fiscali e tributarie agevolative previste dalle leggi speciali (legge n. 366 art. 5, comma 1, lettera e);

3 le cooperative diverse (non a mutualità prevalente) possono fruire delle agevolazioni e degli incentivi diversi da quelli di natura tributaria che l'ordinamento riconosce in genere, sarà compito dell'Assemblea, valutate tutte le opportunità del caso, deliberare in merito alla decisione di adottare le condizioni previste dall'art. 2514 Cod.Civ. al fine di ottenere il riconoscimento di **cooperativa a mutualità prevalente**, con la relativa iscrizione all'Albo Nazionale. A seguito di tale decisione, l'organo amministrativo e i sindaci, se nominati (art. 2513 ce.) documenteranno la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 Cod.Civ., nella "nota integrativa al bilancio", evidenziando i parametri richiesti.

Art. 7 - Numero e categorie di soci

7.1 Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si trasforma, o deve essere posta in liquidazione.

7.2 Possono essere "soci cooperatori" le persone

fisiche appartenenti alla categoria dei soci lavoratori

che prestano la propria attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità.

* Di preferenza i soci risiedono e svolgono la propria attività nel territorio interessato dall'attività della cooperativa.

7.3 Possono essere "soci" anche soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo della cooperazione.

7.4 Non possono divenire soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, salvo esplicita deroga concessa dall'organo amministrativo.

7.5 Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie previste.

7.6 La cooperativa può istituire categorie speciali di soci, al fine di favorirne la formazione ovvero l'inserimento nell'impresa. L'istituzione di tali categorie è subordinata all'elaborazione di un apposito "regolamento" che ne disciplini il funzionamento, l'esercizio di diritti e l'adempimento di doveri, nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 8 - Soci lavoratori

8.1 I "soci lavoratori" perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

8.1 Possono essere "soci lavoratori" tutte le persone fisiche, dotate di capacità di agire, che abbiano maturate o che intendano maturare una capacità professionale nei settori o campi lavorativi nei quali l'attività della cooperativa si esplica, e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione, possano partecipare direttamente alle attività della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

8.2 Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, e secondo le diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del "socio lavoratore", la prestazione di lavoro e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito "Regolamento", redatto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea

dei soci.

Art. 9 - Soci finanziatori e titolari di strumenti finanziari

9.1 La cooperativa non può emettere strumenti finanziari fatti salvi quello previsto dalla legge n.59/1992, (soci sovventori e azioni di partecipazione cooperativa) e quelli che, sulla base della "riforma societaria" del 2003, sono liberamente determinabili.

9.2 II recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti Cod.Civ..

9.3 La cooperativa può offrire in sottoscrizione strumenti privi dei diritti di amministrazione solo a investitori "qualificati".

Art. 10 - Procedura di ammissione

10.1 Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo, contenente:

- a) se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta;
- b) se soggetto diverso da persona fisica: denominazione, sede e codice fiscale;
- c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- d) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, e allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

10.2 L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato; la decisione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

10.3 II nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dall'organo amministrativo, oltre all'importo della quota, il su sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo.

10.4 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta la decisione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati. In questo caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, richiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

10.5 L'organo amministrativo, nella relazione al

bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 11 - Quote

11.1 II valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a venticinque euro.

11.2 Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro.

11.3 II limite di centomila euro non si applica nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexsies del Cod.Civ. e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.

Art. 12 - Cessione delle quote dei soci cooperatori

12.1 Al socio "cooperatore" è fatto divieto di cedere la propria quota.

In considerazione di ciò, tuttavia, trascorsi due anni dal suo ingresso nella società, egli potrà recedere in ogni momento dalla cooperativa con preavviso di tre mesi (art 2530 Cod.Civ. ultimo comma).

Art. 13 - Vincoli sulle quote

13.1 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con essa.

13.2 II creditore particolare del socio cooperatore non può finché dura la società, agire esecutivamente sulla quota.

Art. 14 - Recesso

14.1 II diritto di recesso compete, a mente del combinato disposto degli artt. 2532 e 2473 Cod.Civ.:

* ai soci "cooperatori" che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto, all' introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni, all'introduzione o rimozione di clausole compromissorie;

* ai soci "cooperatori" che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;

* ai soci "cooperatori" che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;

* ai soci "cooperatori" che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

* in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal

presente Statuto. Il recesso non può essere parziale.

14.2 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società, e l'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

14.3 Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società, con decorrenza dalla chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, dalla chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 15 - Esclusione del socio

15.1 L'esclusione del socio può aver luogo:

- * per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- * per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- * nel caso indicato all'articolo 2531 Cod.Civ.;
- * nei casi previsti dall'articolo 2286 Cod.Civ.;
- * nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma Cod.Civ.;

15.2 L'esclusione deve essere deliberata dall'organo amministrativo.

15.3 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

15.4 Lo scioglimento del rapporto sociale non determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 16 - Morte del socio

16.1 In caso di morte del socie, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'art.17 seguente.

Art. 17 - Liquidazione della quota

17.1 La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

17.2 Il socio recedute od escluso, e gli eredi del socio defunto, hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, se versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art.

2545-quinquies, terzo comma, Cod.Civ..

17.1 II pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

17.2 Per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli 2545-quinquies e 2545 sexies Cod.Civ., la liquidazione e/o il rimborso, unitamente agli interessi legali, possono essere corrisposti in più rate, ma entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 18 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

18.1 II socio che cessa di far parte della società risponde dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificato.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti delle somme ricevute a titolo di liquidazione della quota, e/o di rimborso del le azioni.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art. 19 - Patrimonio sociale

19.1 II patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, corrispondente all'ammontare delle quote dei soci "cooperatori";
- b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione;
- c) dal fondo per lo sviluppo tecnologico, ovvero per la ristrutturazione e per il potenziamento aziendale, ovvero per il finanziamento di programmi pluriennali di sviluppo e ammodernamento aziendale ecc.;
- d) dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme versate a norma del precedente punto 10.3;
- e) da ogni altra riserva costituita volontariamente o prevista dalla legge.

Le riserve di cui ai punti b), c) ed e) non possono essere ripartite tra i soci "cooperatori" durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento.

Art. 20 - Capitale sociale

20.1 II capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito, ed è formato da un numero illimitato di quote, ciascuna del valore nominale non inferiore a Euro 25 (venticinque).

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

20.2 La società può anche deliberare aumenti di capitale "a pagamento" nelle forme previste dagli artt. 2438 e seguenti Cod.Civ.. In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata

dell'organo amministrativo.

20.3 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera e di servizi a favore della Società.

Il conferimento può avvenire anche mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio che si è impegnato ad una prestazione d'opera o di servizi in favore della Società; in tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio, a titolo cauzionale, con la somma di danaro versata alla Società per un importo corrispondente.

20.4 Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica il quarto comma dell'art. 2464 Cod.Civ..

20.5 Se, in conseguenza di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, l'organo amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.

All'assemblea deve essere sottoposta una relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni, del collegio sindacale o del revisore. Copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della Società almeno otto giorni prima dell'assemblea, *perchè* i soci possano prenderne visione.

Nell'assemblea l'organo amministrativo deve dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della "relazione".

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio deve ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate. Se l'assemblea non procede alla riduzione l'organo amministrativo e, se nominati, i sindaci o il revisore, devono chiedere al Tribunale di disporre la riduzione in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.

20.6 Se per effetto delle perdite il capitale risulta completamente eroso, l'organo amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea questa deliberi la riduzione del capitale ed il contemporaneo suo aumento ad un importo non inferiore al minimo.

Art. 21 - Riserva legale, statutarie e volontarie

21.1 Qualunque ne sia l'ammontare, al fondo di "riserva legale" deve essere destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

21.2 Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici "per la promozione e lo sviluppo della cooperazione", nella misura e con le

modalità previste dalla legge.

Art. 22 - Divieti

22.1 È fatto divieto alla cooperativa di:

- * di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo percentuali dal capitale effettivamente versato;
- * di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci "cooperatori" in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- * di distribuire le riserve fra i soci "cooperatori".

Art. 23 - Esercizio sociale e bilancio

23.1 L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

23.2 Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla redazione del "bilancio", secondo i criteri stabiliti dalla legge.

23.3 In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 22, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi dell'art.21.

23.4 L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, può deliberare anche l'erogazione di "ristorni", in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci "lavoratori".

I "ristorni" devono essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio. A tal fine, l'importo complessivo da distribuire a titolo di rimborso è rapportato alla totalità dei compensi erogati ai soci, e la percentuale che ne risulta applicata alla retribuzione di ciascun socio, determina l'entità del rimborso individuale. L'erogazione può avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- * integrazioni dei compensi;
- * aumento gratuito del capitale sociale;
- * distribuzione gratuita di strumenti finanziari.

Art. 24 - Decisioni dei soci

24.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori, o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili dalla totalità sottopongono alla loro approvazione.

Sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina, degli amministratori;
- c) la nomina, nei casi previsti dall'art. 2477

Cod.Civ., dei sindaci e del presidente del collegio

sindacale, o dei revisore;

d) le modificazioni dell'atto costitutivo;

e) le decisioni sulle operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

24.2 Le decisioni di cui ai paragrafi a), b), c) del punto **24.1** sono adottate mediante "consultazione scritta" o sulla base del "consenso espresso per iscritto", nelle forme di cui al successivo art. **26**.

24.3 Le decisioni dei soci di cui alle lettere d) ed e) del punto **24.1** devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. **27**.

24.4 Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Art. 25 - Diritto di voto

25.1 Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel "libro soci".

25.2 Il socio "cooperatore" dispone di un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute.

25.3 Ai soci "cooperatori" "persone giuridiche" spettano più voti in relazione all'ammontare della quota sottoscritta; in particolare, ad essi è attribuito un voto ogni 10.000,00 Euro di capitale sottoscritto, fino ad un massimo di cinque.

25.4 I possessori di strumenti dotati di diritto di voto (in assemblea) hanno diritto ad un voto qualunque sia l'ammontare del loro apporto.

In ogni caso, i voti complessivamente spettanti ai possessori di strumenti finanziari non possono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori non hanno diritto di voto.

Art. 26 - Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto

26.1 Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate nel punto dell'art. 24, sono adottate mediante "consultazione scritta", ovvero sulla base del "consenso espresso per iscritto". La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

26.2 Nel caso si opti per il sistema della "consultazione scritta" deve essere redatto apposito documento, dal quale risultino con chiarezza:

* l'argomento oggetto della decisione;

* il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni che ne conseguono;

* i soci consenzienti;

* i soci contrari o astenuti e, su loro richiesta il motivo della contrarietà o della astensione;

* la sottoscrizione di tutti i soci, consenzienti e astenuti o contrari.

26.3 Nel caso si opti per il sistema del "consenso espresso per iscritto" deve essere redatto apposito documento dal quale risultano con chiarezza:

* l'argomento della decisione;

* il contenuto della decisione;

* il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni che ne conseguono.

Copia del documento deve essere trasmessa a tutti i soci i quali, entro i cinque giorni successivi, trasmettono alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale hanno espresso il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, e indicato, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione. La mancata trasmissione della dichiarazione entro il termine di cinque giorni equivale a voto contrario.

Le trasmissioni delle dichiarazioni possono essere fatte con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

26.4 Perché le decisioni di cui al presente art. 26 siano prese validamente, occorre che ad esse partecipino tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità. Le decisioni sono prese con la maggioranza dei voti spettanti ai soci partecipanti.

26.5 Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente art. 26, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel "Libro delle decisioni dei soci".

Art. 27 - Decisioni dei soci mediante delibera assembleare

27.1 Con riferimento alle materie di cui all'art.24, punto **24.1**, lettere d) ed e), in tutti i casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto, ovvero quando ne facciano richiesta uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale della Cooperativa, le "decisioni dei soci" debbono essere adottate con "deliberazione assembleare" e nel rispetto del metodo collegiale.

27.1 L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo nella sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè nell'ambito del territorio nazionale. La convocazione è fatta dall'amministratore ovvero da uno degli amministratori,

mediante avviso contenente le indicazioni sul giorno, sull'ora e sul luogo dell'adunanza, e sulle materie da trattare ("ordine del giorno"), inviato a tutti i soci nel domicilio risultante dal "libro soci", almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con altro mezzo, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Se la convocazione è fatta a mezzo telefax, posta elettronica o con altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal "libro soci". Nell'avviso di convocazione possono essere fissati anche il giorno, il luogo e l'ora di una eventuale "seconda convocazione", da tenersi entro trenta giorni da quello della prima.

L'assemblea, tuttavia, può validamente riunirsi anche in mancanza di convocazione, quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli amministratori e, se in carica, i sindaci o revisori, ai sensi dell'art. 2479 bis, comma 4, cod.civ.

A tal fine, l'amministratore, uno degli amministratori a ciò delegato, ovvero un socio a ciò designato, comunica per iscritto a tutti gli amministratori, e ai sindaci, l'intenzione dei soci di riunirsi in assemblea "totalitaria".

27.3 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di cui all'art.28, punto 28.1,lett. b), dall'amministratore unico (nel caso di cui all'art.28, punto 28.1,lett .a) o dall'amministratore più anziano (nel caso di cui all'art.28, punto 1, lett. c).

In caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona eletta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario verbalizzante, anche non socio, designato dagli intervenuti.

27.4 Hanno diritto di intervenire in assemblea i soci che a quella data risultano iscritti nel "libro soci".

È consentito di intervenire utilizzando mezzi di telecomunicazione, e in teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla

trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto ciò venga dato atto nel verbale. Verificatisi tali presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il presidente. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta, da conservare in atti societari. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'assemblea. La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori né ai sindaci (o al revisore), né alle società controllate o controllanti, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo, o ai dipendenti, di queste.

27.5 In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti alla totalità, e delibera a maggioranza. Anche nei casi di cui alle lettere d) ed e) dell'art.24, punto **24.1**, è richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà più uno dei voti spettanti alla totalità dei soci.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti ed aventi diritto al voto, e delibera a maggioranza. Anche nei casi di cui alle lettere d) ed e) dell'art.24, punto **24.1**, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti ed aventi diritto al voto, e delibera a maggioranza.

L'assemblea approva, su proposta del presidente e a maggioranza dei presenti, le modalità di voto. Il voto deve essere palese, o comunque espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

27.6 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. In tutti i casi nei quali si deliberi su modifiche dallo statuto, il verbale è essere redatto dal Notaio. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci. Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel "libro delle decisioni dei soci".

Art. 28 - Amministrazione

28.1 La società può essere amministrata, alternativamente e su decisione dei soci:

a) da un "amministratore unico";

b) da un "consiglio di amministrazione";

c) da un organo pluripersonale o di natura non collegiale, i cui membri possono agire in via congiunta o disgiunta.

28.2 L'amministrazione può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso, però, la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i "soci cooperatori" ovvero tra i soggetti designati dai soci cooperatori "persone giuridiche".

28.3 Non possono essere nominati alla carica di amministratore e, se nominati, decadono, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 cod.civ. Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod.civ.

28.4 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o a dimissioni, o per il tempo più limitato stabilito all'atto della nomina.

In caso di nomina fino a revoca o a dimissioni, la revoca può essere decisa in qualsiasi momento, senza necessità di motivazione o di giusta causa. È ammessa la rieleggibilità.

28.5 II "consiglio di amministrazione" di cui all'art.26, punto lett."b", decade non appena viene meno la maggioranza dei suoi componenti.

L'organo "pluripersonale" di cui all'art.28, punto 28.1 lett."c" decade quando viene a mancare anche un solo amministratore.

Verificatasi la decadenza, il collegio sindacale, se esistente, o, in sua mancanza, gli amministratori rimasti in carica, provvedono con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo.

28.6 II consiglio di amministrazione elegge fra i propri membri, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, il presidente ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o d'impedimento, ed un segretario, anche estraneo al consiglio.

Art. 29 - Decisioni del consiglio di amministrazione

29.1 Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo ciò che è disposto dall'art.29, punto **29.2**, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo le decisioni assunte dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

La consultazione, ovvero la richiesta del consenso, può essere fatta con ogni sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli

amministratori in carica.

29.2 Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475, comma 5 del Cod. Civ. (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, e le decisioni di aumento del capitale) e dall'art. 2544, comma 1 (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici) ovvero quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica, e in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate con deliberazione collegiale.

A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato, e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni, dal presidente, con lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (fax, posta elettronica; , almeno cinque giorni prima di quello dell'adunanza.

In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o con telex, da spedirsi almeno un giorno prima della riunione.

Il consiglio è validamente riunito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o partecipino tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi, se esistenti.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità, la proposta si intende respinta.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

29.3 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte nel "libro delle decisioni degli amministratori".

Art. 30 - Competenze degli amministratori

30.1 L'organo amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o il presente statuto riservano espressamente ai soci.

L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori «ad negozia» e mandatarî in genere per determinati atti o categorie di atti.

30.2 Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei propri poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 cod.civ., a un "comitato esecutivo" composto da alcuni dei suoi membri, ovvero a uno o più dei propri membri, anche disgiuntamente.

Il "comitato esecutivo", o l'amministratore o gli amministratori delegati, possono compiere tutti gli atti

di ordinaria e straordinaria amministrazione che risultano affidati loro dalla delega, nei limiti e con le modalità che questa indica.

Art. 31 - Rappresentanza

31.1 La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'organo amministrativo, ed è esercitabile nei modi e nei limiti stabiliti dall'atto di nomina.

Art. 32 - Compensi degli amministratori

32.1 Il compenso annuale all'organo amministrativo è determinato dai soci al momento della nomina.

Art. 33 - Controllo dei soci ed azione di responsabilità

33.1 Il socio che non partecipa all'amministrazione ha diritto, ai sensi dell'art. 2476 cod.civ., di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali, e di consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche avvalendosi dell'opera di professionisti di loro fiducia. Il socio può promuovere, qualora ne ricorrano i presupposti, azione di responsabilità contro gli amministratori. L'azione non può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società.

Art. 34 - Controllo legale dei conti

34.1 Verificatisi i presupposti di cui all'art. 2477 cod.civ., la società è controllata da un "collegio sindacale" composto da tre membri effettivi e tre supplenti nominati dall'assemblea, la quale designa altresì il presidente e ne determina la retribuzione annuale. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Per decisione dei soci, la società può essere controllata da un "collegio sindacale" o da un "revisore unico".

34.2 Ai fini della nomina del collegio sindacale ciascun socio può presentare una lista strutturata in due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. I tre sindaci effettivi e i tre supplenti sono nominati sulla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 35 - Disposizioni finali

35.1 Per l'eventuale modifica della natura di "cooperativa", valgono le disposizioni di legge in vigore.

35.2 In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i soci, e ne determina i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione

e lo sviluppo della cooperazione.

F.TO PIATTELLA RICCARDO, MAGNONI LORENZO, SINGH GAGANDEEP,
ANTONIO FABI NOTAIO

23 di 23